Al Sig. SINDACO del comune di

OGGETTO: Segnalazione di colonia felina, adesione al piano di controllo delle popolazioni e del randagismo felino come previsto dalla L R n. 10/1997- successive modifiche e richiesta di intervento.

Il /La sottoscritto/a Sig./Sig.ra		nato/a il	
a	CF		
residente	a		_, in via
		n	
tel. n° _	, SEGNALA la presenza di una col	lonia felina in	via/p.zza
	composta da n° soggetti di cui n°	masc	chi adulti,
n°	_femmine adulte e n° cuccioli, CHIEDE quanto in oggetto i	riportato e dich	niara di:
• Reno	dersi disponibile alla cattura e al conferimento presso le strutture		
vete	rinarie della Zona Territoriale per gli interventi del caso, nonché	Si	No
della	a reimmissione dei gatti catturati nella propria colonia di origine.		
• Ave	r preso visione del programma di controllo della popolazione di		
gatti	presenti nella colonia felina con il servizio "Sanità Animale"	Si	No
della	a Zona Territoriale.		
• Avv	alersi, eventualmente, delle associazioni o gruppi protezionistici	Si	No
ricor	nosciuti;		
esclusiva Dichiara	e dichiara che gli animali di cui trattasi non sono di sua proprietà, viv amente in posti pubblici e/o privati fruibili da tutti in qualsiasi mome altresì di essere consapevole della responsabilità penale cui può and cioni false e delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.	ento della giorn lare incontro ne	nata.
	li	ella colonia	

Art 76 D.P.R. 445/2000 | (Norme penali- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.